



Proc. no 135-2026-33

Tribunale civile di prima istanza

Il giudice unico

Giudice: lic. iur. Hans-Jörg Bannwart

Attuaria: Jris Dorsa

Decisione

del 16 giugno 2026

comunicata il 17 giugno 2026

in re

A._____

B._____

entrambi patrocinati dall' avv. Luca Castiglioni e/o avv. Davide Jermini, Wader Wyss SA, Via F. Pelli 12, Casella postale, 6901 Lugano, e dall' avv. Riet Ganzoni, Studio legale Ganzoni & Pedretti, Via Maistra 1, 7500 St. Moritz

(parte richiedente/richiedenti)

nei confronti di

C._____ **SA**

patrocinata dall'avv. Ilario Bondolfi, Lüthi & Bondolfi Studio legale e notarile,

Via Retica 26, 7503 Samedan

(parte avversa 1/Società)

così come

D. _____

E. _____

F. _____

G. _____

H. _____

I. _____

J. _____

K. _____

L. _____

M. _____

N. _____

O. _____

P. _____

Q. _____

R. _____

tutti patrocinati dall'avv. Sergio Bortolani, MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2,
8031 Zurigo

(parte avversa 2/Altri Azionisti)

concernente

istanza supercautelare (art. 265 CPC) e cautelare - divieto di vendita delle azioni di

C. _____ SA

Il giudice unico in materia civile presso il Tribunale regionale Bernina constata e considera:

- A. C._____ SA (la Società) è una società anonima con sede a O.1._____. I richiedenti sono proprietari di 468 azioni della Società qui parte avversa 1. Essa non è quotata in borsa. Il capitale azionario ammonta a CHF _____ ed è suddiviso in _____ azioni nominative di CHF _____ ciascuna. Esse sono interamente liberate. Oltre ai richiedenti, le azioni della Società sono detenute da S._____ SpA (2'680 azioni) e dagli Altri azionisti qui parte avversa 2 (2'050 azioni). Due azioni sono infine detenute, una ciascuno, da T._____, presidente del Consiglio di amministrazione della Società, e da U._____, ex membro del Consiglio di amministrazione della Società.

I richiedenti affermano di essere venuti a conoscenza del fatto che gli Altri azionisti (parte avversa 2) sarebbero in procinto di vendere le loro azioni al fondo estero di V._____, segnatamente a una sua controllata di diritto O.2._____, W._____ Ltd., nell'ambito dell'Operazione V._____. I richiedenti ritengono che tale agire violi il diritto di prelazione che spetterebbe loro in applicazione dell'Art. 6.2 dello statuto della Società, rispettivamente in base ad un patto parasociale tra gli azionisti che ne riprenderebbe gli stessi contenuti. Le parti avverse ritengono il diritto di prelazione statutario invalido ed un analogo patto tra le parti inesistente.

- B. Con invio del 2 marzo 2026, i richiedenti hanno presentato al Tribunale regionale Bernina un'istanza supercautelare (art. 265 CPC) e cautelare recante il seguente petito:

Petito di parte richiedente:

I. In via supercautelare, inaudita altera parte:

1. È fatto ordine al Consiglio di Amministrazione di C._____ SA di astenersi dal procedere o consentire a qualsiasi iscrizione nel libro delle azioni e/o da ogni altra formalità volta al trasferimento, la costituzione in pegno o la concessione di qualunque diritto reale limitato sulle azioni nominative detenute dai signori D._____, F._____, E._____, G._____, I._____, H._____, J._____, N._____, K._____, L._____, M._____, O._____, P._____, Q._____ e R._____ in favore del fondo di V._____ e/o

società correlate, in particolare la società di diritto O.2.____ W.____ Ltd, e/o di altri terzi.

2. *Gli ordini/divieti di cui al punto 1.1 sono decretati sotto comminatoria dell'azione penale di cui all'art. 292 CP, che recita: "chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, e punito con la multa".*
3. *È fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio del Canton Grigioni di astenersi dall'effettuare qualsiasi annotazione, trascrizione o registrazione relativa al trasferimento o all'alienazione delle azioni nominative detenute dai signori D.____, F.____, E.____, G.____, I.____, H.____, J.____, N.____, K.____, L.____, M.____, O.____, P.____, Q.____ e R.____.*
4. *È fatto ordine ai signori D.____, F.____, E.____, G.____, I.____, H.____, J.____, N.____, K.____, L.____, M.____, O.____, P.____, Q.____ e R.____ di astenersi dal compiere qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto le azioni nominative della società C.____ SA di cui essi sono titolari o di cui comunque dispongono, inclusi - senza limitazione alcuna - la vendita, la donazione, il pegno, l'assegnazione fiduciaria, la costituzione di usufrutto o qualsiasi altro tipo di trasferimento a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.*
5. *Gli ordini e divieti di cui al punto 1.4 sono decretati sotto comminatoria dell'azione penale di cui all'art. 292 CPS, che recita: "chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa".*
6. *Il termine di 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione assegnato dal CdA della società C.____ SA ai signori A.____ e B.____ con lettera del 9 febbraio 2026 è sospeso fino a decisione cresciuta in giudicato dell'autorità giudiziaria competente circa le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dall'Art. 6.2 dello Statuto della società C.____ SA.*
7. *In tutti i casi, protestate tasse, spese e ripetibili.*

II. In via cautelare:

1. *Gli ordini e i divieti supercautelari sono confermati in sede cautelare.*
2. *Agli Richiedenti, signori A.____ e B.____, e fissato un termine di 90 giorni per avviare l'azione di merito.*
3. *Protestate tasse, spese e ripetibili.*

C. Con disposizione del 6 marzo 2026 il Giudice unico in materia civile presso il Tribunale adito, dando seguito alla richiesta, ordinava:

1. *La domanda è accolta e si dispone, in via superprovvisoriale:*
 1. *È fatto ordine al Consiglio di Amministrazione di C.____ SA di astenersi dal procedere o consentire a qualsiasi iscrizione nel libro delle azioni e/o da ogni altra formalità volta al trasferimento, la costituzione in pegno o la concessione di qualunque diritto reale limitato sulle azioni nominative detenute dai signori D.____, F.____, E.____, G.____, I.____, H.____, J.____, N.____, K.____, L.____, M.____, O.____, P.____, Q.____ e R.____ in favore del fondo di V.____ e/o Società correlate, in particolare la Società di diritto O.2.____ W.____ Ltd, e/o di altri terzi.*
 2. *Gli ordini e divieti di cui al punto 1 precedente sono impartiti sotto comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CP, che dispone: «Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa».*
 3. *È fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio del Canton Grigioni di astenersi dall'effettuare qualsiasi annotazione, trascrizione o registrazione relativa al trasferimento o all'alienazione delle azioni nominative detenute dai signori D.____, F.____, E.____, G.____, I.____, H.____, J.____, N.____, K.____, L.____, M.____, O.____, P.____, Q.____ e R.____.*
 4. *È fatto ordine ai signori D.____, F.____, E.____, G.____, I.____, H.____, J.____, N.____, K.____, L.____, M.____, O.____, P.____, Q.____ e R.____ di astenersi dal compiere qualsiasi atto di disposizione avente ad oggetto le azioni nominative della C.____ SA di cui essi sono titolari o di cui comunque dispongono, inclusi - senza limitazione alcuna - la vendita, la donazione, il pegno, l'assegnazione fiduciaria, la costituzione di usufrutto o qualsiasi altro tipo di trasferimento a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.*

5. *Gli ordini e divieti di cui al punto 4. precedente sono impartiti sotto comminatoria dell'azione penale ai sensi dell'art. 292 CP, che dispone: «Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente, sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa».*

6. *Il termine di 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione assegnato dal CdA della Società C._____ SA ai signori A._____ e B._____ con lettera del 9 febbraio 2026 è sospeso fino a decisione cresciuta in giudicato in questo procedimento.*

2. *Alle parti avverse viene notificata l'istanza del 2 marzo 2026 della parte richiedente e viene loro assegnato un termine di **10 giorni** per presentare le proprie osservazioni.*
3. *Le spese processuali, quantificate in CHF 2'000.00, nonché le ripetibili ancora da determinarsi, seguono la procedura.*
4. *Questa disposizione non è soggetta a impugnazione separata.*
5. *Notifiche*

D. Entro i termini concessi e prorogati, con invio del 27 marzo 2026, parte avversa 2 ha presentato le sue osservazioni recanti il seguente petito:

Petito di parte avversa 2:

I. In via principale

1. *In merito al punto 1.3 delle domande di giudizio, l'istanza è irricevibile.*
2. *Nella misura in cui essa è ricevibile, l'istanza è integralmente respinta.*
3. *Le misure ordinate in via supercautelare sono immediatamente revocate.*
4. *Protestate tasse, spese e ripetibili.*

II. In via subordinata

1. *Limitatamente ai punti in cui l'istanza è accolta e gli ordini e divieti supercautelari confermati:*

1.1. *Agli Istanti è fatto ordine di provvedere al deposito di una garanzia giudiziale per l'importo di CHF 429 milioni, o per il diverso importo che fosse ritenuto equo dal Giudice a fronte dei divieti supercautelari confermati, entro 10 giorni dalla data della decisione cautelare, in difetto di che, le misure cautelari ordinate cadranno.*

1.2. *Agli Istanti è fissato un termine di 30 giorni per avviare l'azione di merito.*

2. *Protestate tasse, spese e ripetibili.*

Entro i termini concessi e prorogati, con invio del 27 marzo 2026 parte avversa 1 ha presentato le sue osservazioni recanti il seguente petito:

Petito di parte avversa 1:

Le misure supercautelari ordinate dal Giudice unico con decreto del 6.3.2026 siano revocate con effetto immediato.

2.1 *Per quanto ricevibile, l'istanza di provvedimenti cautelari degli Istanti sia integralmente respinta.*

2.2 *Non si entri nel merito della domanda di cui al punto 1./3. delle domande degli Istanti (ordine all'Ufficio del registro di commercio del Cantone dei Grigioni).*

3. *In via subordinata, nell'ipotesi in cui l'istanza di provvedimenti cautelari fosse accolta, l'emanazione (rispettivamente il mantenimento) di tali provvedimenti sia subordinata, ai sensi dell'art. 264 CPC, alla prestazione, da parte degli Istanti, di una garanzia a favore della Convenuta di CHF 178 milioni, eventualiter secondo l'apprezzamento del Giudice, a copertura del potenziale danno derivante da provvedimenti cautelari ingiustificati.*

4. *Agli Istanti sia conferito un termine di 30 giorni per avviare l'azione di merito.*

5. *Con protesta di tasse, spese e ripetibili più IVA a carico degli Istanti.*

- E. Con invio del 21 maggio 2026, parte richiedente ha presentato, sempre entro i termini concessi, una replica spontanea ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 CPC, con la richiesta di accogliere integralmente le domande di giudizio già formulate nella sua istanza del 2 marzo 2026. Le parti avverse rinunciavano, ciascuna con invio del 29 maggio 2026, a presentare ulteriori osservazioni. Con comunicazione del 2 giugno 2026, questo Giudice informava le parti che la sua decisione sarebbe stata presa senza indire udienza.
- F. Delle allegazioni e delle argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi scritti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

Il giudice unico in materia civile presso il Tribunale regionale Bernina considera:

1. La competenza del Giudice unico in materia civile presso il Tribunale regionale Bernina è data in virtù dell'art. 31 CLug e in base all'art. 183 LDIP (e contrario) in combinato disposto con l'art. 10 lett. b LDIP. La sua competenza funzionale è data in base all'art. 5 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 248 lett. d CPC. È applicabile il diritto svizzero. Essendo applicabile la procedura sommaria, le decisioni prese nell'ambito della stessa possono essere motivate in modo conciso.

I presupposti per il litisconsorzio attivo e passivo delle parti ai sensi dell'art. 71 CPC delle parti sono adempiuti.

Il valore litigioso ammonta perlomeno a CHF 2'049'996.00.

2. a) Secondo l'art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile. Giusta l'art. 262 CPC il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, e segnatamente può consistere in un divieto a (lett. a) o un'istruzione all'autorità dei registri o a un terzo (lett. c).

I requisiti per la concessione di un provvedimento cautelare, come quello richiesto da parte richiedente sono quindi la parvenza di buon fondamento della richiesta di merito (pretesa cautelare), la lesione o minaccia di lesione dei diritti dell'istante e il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l'urgenza (motivo della misura cautelare o urgenza cautelare) e la proporzionalità. L'esame del giudice a questo stadio è provvisorio, limitato alla prova della verosimiglianza semplice: la parte richiedente deve rendere verosimili i fatti allegati, l'applicazione del diritto avviene invece d'ufficio. Un fatto è reso verosimile quando l'esistenza del fatto risulta probabile sulla base di indizi oggettivi - anche se il giudice tiene ancora conto della possibilità che esso non si sia verificato - o perlomeno quando vi sono elementi che ne suggeriscono l'esistenza (BSK ZPO-Sprecher, art. 261 N 52 con rimandi alla prassi).

3. Nelle loro osservazioni, le parti avverse ritengono che l'istanza difetti del presupposto processuale dell'interesse degno di protezione dei richiedenti (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). In sua assenza, la domanda non può essere esaminata nel merito e deve essere dichiarata irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC). Da tale impostazione si potrebbe quindi dedurre che il presupposto dell'urgenza cautelare non debba essere qualificato quale condizione di fondatezza della domanda, bensì quale requisito dal cui adempimento dipende la stessa possibilità di procedere all'esame del merito. La questione a sapere se l'esistenza di un motivo a fondamento del provvedimento cautelare costituisca una condizione materiale per l'adozione di una misura provvisoria – e quindi una questione attinente alla fondatezza della domanda – oppure un vero e proprio presupposto processuale, è peraltro controversa in dottrina. Tale problematica dogmatica non riveste tuttavia particolare rilevanza pratica. Nella prassi, infatti, il motivo della misura cautelare e la pretesa fatta valere a suo sostegno vengono generalmente trattati come condizioni materiali di fondatezza di pari rango, il cui adempimento deve essere esaminato congiuntamente ai fini della concessione della misura cautelare (BSK ZPO-Sprecher, art. 261 N 17a con rimandi). Essi saranno pertanto esaminati, se necessario, in quell'ambito.
4. a) Quale pretesa cautelare ai sensi dell'art. 261 cpv. 1 lett. a CPC, gli istanti invocano in primo luogo un diritto di prelazione previsto all'Art. 6.2 dello Statuto della Società del 10 novembre 2017. Sia la Società che gli Altri azionisti ritengono il diritto di prelazione statutario invalido e, conseguentemente, inapplicabile nell'ambito dell'Operazione V._____. L'Art. 6.2 dello Statuto prevede:

“In caso di trasferimento delle azioni a terzi o di costituzione di un usufrutto su di esse ogni azionista ha un diritto di prelazione al valore reale alla parte delle azioni che si intendono trasferire o cedere in usufrutto corrispondente alla sua partecipazione anteriore. Il diritto di prelazione non può essere esercitato in caso di cessione di azioni per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni.

Se un azionista non esercita in tutto o in parte il suo diritto di prelazione, la relativa quota da lui non richiesta accresce agli Altri azionisti in proporzione alla loro partecipazione anteriore al capitale sociale.

L'intenzione di cedere le azioni in proprietà o in usufrutto a terzi dev'essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio d'Amministrazione. Questi orienta gli azionisti con

lettera raccomandata, fissando loro un termine di 30 giorni per esercitare il loro diritto di prelazione.

In caso di divergenze sul prezzo, il valore reale delle azioni sarà determinato da una Società fiduciaria neutrale associata alla camera Svizzera di Commercio. Le spese di stima sono a carico della società.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del valore reale gli aventi diritto possono rinunciare all'acquisto, e i cedenti alla cessione delle azioni."

Come già esposto in via superprovvisoria, secondo l'art. 685a cpv. 1 CO, lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l'approvazione della società. Secondo l'art. 685b CO, la società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all'alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda (cpv. 1). Secondo il cpv. 7 dello stesso articolo, lo statuto non può stabilire condizioni, oltre a quelle previste dall'art. 685b CO, che rendano più difficile la trasferibilità.

I richiedenti riconoscono, a ragione, che la dottrina è divisa sulla legittimità dei diritti di prelazione statutari e che il Tribunale federale non si è ancora espresso al riguardo. Essi ritengono tuttavia che diversi autori si esprimano comunque a favore di simili clausole e che la legalità e l'efficacia dell'Art. 6.2 dello statuto della Società costituiscano, semmai, una questione che andrebbe stabilita da un giudice di merito. Al riguardo va osservato che la tendenza nella valutazione di simili clausole è restrittiva. Secondo l'orientamento dominante, si ritiene che i diritti di prelazione statutari costituiscano generalmente una limitazione non ammissibile ai sensi dell'art. 685b cpv. 7 CO. Una disposizione statutaria di questo genere potrebbe invece essere considerata ammissibile qualora il diritto di prelazione sia esercitato formalmente dalla società e a un valore almeno corrispondente al valore reale delle azioni. In tale configurazione, il diritto di prelazione costituirebbe infatti un'applicazione del diritto di offerta previsto dall'art. 685b cpv. 7 CO, che può essere esercitato dalla società per conto dei propri azionisti (BSK OR II-du Pasquier/Wolf, art. 685b N 20, con rimandi ad altri autori). Nel caso in oggetto, un simile costellazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte richiedente in sede di replica, non è data. Le condizioni previste nella clausola di cui all'Art. 6.2 degli Statuti appaiono, al contrario, rendere la trasferibilità delle azioni più difficoltosa di quanto ammesso dall'art. 685b CO.

Parte richiedente ritiene che la clausola, essendo essa regolarmente iscritta a registro di commercio, non possa semplicemente essere considerata priva di efficacia. A tal riguardo occorre specificare che già l'art. 2 delle Disposizioni transitorie della revisione del diritto della società anonima (Disp. trans. SA) del 1992 prevedeva che le società anonime adeguassero i propri statuti alle prescrizioni del nuovo diritto entro un termine di cinque anni. Decorso tale termine, le disposizioni statutarie incompatibili con il diritto revisionato entrato in vigore il 1° luglio 1992 hanno cessato di produrre effetti (art. 2 cpv. 3 Disp. trans. SA). Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima del 2020, tale disciplina è rimasta invariata.

Sotto questo profilo, la parvenza del buon fondamento della pretesa cautelare appare insufficiente ai fini dell'emanazione di misure cautelari.

b) In subordine e in ogni caso, parte richiedente desume la propria pretesa cautelare da un diritto di prelazione contrattuale, richiamando l'assemblea generale straordinaria del 10 novembre 2017, in occasione della quale lo statuto della società sarebbe stato modificato con l'abolizione della limitazione alla trasferibilità delle azioni nominative, mentre il diritto di prelazione sarebbe rimasto invariato e sarebbe stato approvato all'unanimità degli azionisti. Da tale circostanza parte richiedente deduce l'esistenza di un diritto di prelazione di natura contrattuale tra gli azionisti.

In via supercautelare, questo Giudice aveva ritenuto più convincente (di quanto lo fosse la validità della disposizione statutaria) il titolo sussidiario invocato dai richiedenti, ossia che il diritto di prelazione debba quantomeno essere considerato un patto parasociale tra i vari azionisti. In base a quanto emerso nelle osservazioni delle controparti e sentita nuovamente parte richiedente, la questione merita un'ulteriore analisi.

La manifestazione di volontà degli azionisti di vincolarsi reciprocamente sul piano contrattuale è una questione di fatto (Tatfrage) che va esaminata autonomamente e non può essere dedotta automaticamente dal fatto che una determinata questione sia stata discussa e votata all'unanimità tra tutti dagli azionisti in sede di assemblea generale. Difatti, le deliberazioni assembleari costituiscono espressione della volontà sociale e producono effetti esclusivamente nell'ambito del rapporto societario. Esse non equivalgono, né possono surrogare, automaticamente

la conclusione di un contratto di diritto privato tra gli azionisti. Un patto parasociale presuppone, invece, un consenso contrattuale autonomo, espresso in modo chiaro e consapevole, anche informalmente. Esso è diretto a vincolare reciprocamente le parti sul piano obbligatorio. Dalla natura puramente obbligatoria del patto parasociale discende il principio della rigorosa separazione tra il piano contrattuale e quello societario (Forstmoser/Küchler, ABV, 2015, pag. 39 n. 115). Dato che tra tali piani sussiste sovente una stretta connessione sostanziale – in particolare quando tutti gli azionisti partecipano al patto parasociale –, tale relazione può nondimeno produrre effetti riflessi giuridicamente rilevanti, così anche in materia di limitazioni alla trasferibilità delle azioni (Forstmoser/Küchler, ABV, 2015, pag. 44 n. 129).

Nel caso concreto, parte richiedente sostiene che la disposizione di cui all'art. 6.2 dello statuto possa essere reinterpretrata e, di conseguenza, convertita in una clausola di natura parasociale vincolante tra gli azionisti interessati. Il diritto svizzero non contiene disposizioni che disciplinino espressamente la possibilità di una conversione. Ciononostante, tale istituto è riconosciuto, seppur con riserva, dalla dottrina e dalla giurisprudenza (DTF 126 III 182 consid. 3b). La conversione mira a consentire, nel singolo caso, la riqualificazione di un negozio giuridico invalido in un negozio valido. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una conversione è ammissibile a condizione che vi sia congruenza tra l'atto giuridico invalido e il negozio destinato a sostituirlo, che il negozio sostitutivo persegua uno scopo e produca effetti analoghi a quelli dell'atto invalido e non ecceda il contenuto di quest'ultimo, che la conversione non si traduca in un'elusione della norma che sancisce la nullità, né contrasti con il suo senso e la sua finalità, ed infine che si possa ragionevolmente presumere che, qualora fossero state consapevoli dell'invalidità dell'atto originario, le parti avrebbero comunque voluto concludere il negozio sostitutivo (Forstmoser/Küchler, ABV, 2015, pag. 46 N135 segg.). Ne consegue che la conversione è ammissibile soltanto a condizioni restrittive.

Nel caso concreto, una semplice conversione appare già di primo acchito problematica, poiché rischierebbe di tradursi in un'elusione dell'art. 685b cpv. 7 CO.

Inoltre, anche l'esistenza di una volontà degli azionisti di concludere il negozio sostitutivo costituisce una questione di fatto che, nell'ambito della presente pro-

cedura, incombe ai richiedenti rendere verosimile. Secondo i richiedenti, gli azionisti avrebbero costantemente osservato e applicato il diritto di prelazione. Dai documenti prodotti (doc. J, K, L, Z, AA e AB) può effettivamente essere desunto che il diritto di prelazione statutario è stato applicato, rispettato o quantomeno discusso in due diverse occasioni, negli anni 2019 e 2025. Tale circostanza non è tuttavia sufficiente per presumere ragionevolmente che gli azionisti, qualora fossero stati consapevoli dell'invalidità della clausola statutaria, avrebbero nondimeno voluto vincolarsi mediante un accordo parasociale di contenuto corrispondente. La volontà contrattuale deve necessariamente riferirsi al momento dell'atto originario, ossia al momento dell'adozione della clausola statutaria in discussione, e non può essere ricostruita esclusivamente sulla base di circostanze sopravvenute, quale l'adozione del diritto di prelazione – peraltro esercitato esplicitamente ogni qualvolta nella sua qualità statutaria e lasciando aperta la questione a sapere se ciò avvenisse per obbligo statutario o per onorare un impegno *privato* sottinteso. Al di là di quanto precede, i richiedenti non allegano né rendono verosimile alcun altro elemento concreto dal quale si possa inferire una simile volontà ipotetica delle parti.

Infine, un accordo parasociale produce effetti esclusivamente *inter partes*, ossia tra i soci che vi aderiscono. Il capoverso 3 dell'art. 6.2 prevede quanto segue:

L'intenzione di cedere le azioni in proprietà o in usufrutto a terzi dev'essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio d'Amministrazione. Questi orienta gli azionisti con lettera raccomandata, fissando loro un termine di 30 giorni per esercitare il loro diritto di prelazione.

Non è possibile concludere accordi tra gli azionisti e il consiglio di amministrazione in quanto organo, né coinvolgerlo quale parte contrattuale, poiché il consiglio di amministrazione, in quanto tale, è privo di personalità giuridica. La conversione in una clausola parasociale non consentirebbe quindi di riprodurre integralmente il contenuto normativo e gli effetti giuridici. Anche sotto questo profilo, l'esistenza di una volontà degli azionisti di concludere il negozio sostitutivo appare problematica (Forstmoser/Küchler, ABV, 2015, pag. 135 N 400 segg.).

Venendo così a mancare le ragioni per confermare il provvedimento supercautelare, che va quindi revocato, l'istanza cautelare deve essere respinta.

Non è quindi necessario pronunciarsi sull'ulteriore questione litigiosa inerente l'esistenza della pretesa, vale a dire se gli azionisti che, all'epoca, avevano deliberato la modifica statutaria coincidano con quelli che sarebbero parti del patto parasociale oggi.

3. a) Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 CPC). Esse vengono fissate in CHF 4'000.00 cui si aggiungono le spese per l'emanazione del decreto superprovvisorio del 6 marzo 2026 di CHF 2'000.00, e ammontano complessivamente a CHF 6'000.00. Esse sono poste, in solido, a carico di parte richiedente, quale soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

b) Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96 CPC). Le tariffe vengono stabilite dai Cantoni. Secondo l'art. 3 cpv. 1 OOA viene considerata corrente una tariffa oraria fra i 210 e i 270 franchi. Le parti possono presentare una nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC). Secondo l'art. 16 a LAVv, le ripetibili per le spese di rappresentanza legale in procedure davanti ad autorità giudiziarie cantonali si calcolano in base al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata, nonché in base alla difficoltà e importanza della causa. Secondo l'art. 108 CPC, le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.

Le ripetibili seguono parimenti la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi poste a carico, in solido, dei richiedenti. In assenza di una nota professionale, esse sono fissate d'ufficio in CHF 6'000.00 per ciascuna delle parti avverse, IVA inclusa.

Il giudice unico in materia civile presso il Tribunale regionale Bernina decide:

1. L'istanza cautelare è respinta. Di conseguenza è revocato, con effetto immediato, il provvedimento supercautelare deciso da questo giudice in data 6 marzo 2026.
2. a) Le spese processuali di CHF 6'000.00 (tassa di giustizia) sono poste a carico, in solido, dei richiedenti. Esse devono essere versate entro 30 giorni dalla fatturazione.

b) I richiedenti pagano, in solido, alle parti avverse 1 e 2 l'importo di CHF 6'000.00 ciascuna (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. [Rimedi legali]
4. [Comunicazioni]

Tribunale regionale Bernina

Il giudice unico

L'attuarìa

lic. iur. Hans-Jörg Bannwart

Jris Dorsa